

S. 4135/16



Sentenza n. 4135/2016 pubbl. il 21/11/2016

RG n. 4692/2015

Repert. n. 4652/2016 del 21/11/2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

- Sezione specializzata in materia di impresa -

La Corte d'Appello di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa - riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| dr. Paolo Celentano          | Presidente          |
| dr. Ugo Candia               | Consigliere - rel.- |
| dr. Pasquale Serrao d'Aquino | Consigliere         |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel processo civile di rinvio conseguente alla sentenza n. 12314 della Corte di cassazione, depositata in data 15 giugno 2015, che ha annullato la sentenza n. 3239 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli in data 28 giugno 16 settembre 2013 17, iscritto al 4692/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:

- DIRITTO D'AUTORE -

pendente

Libra Editrice S.c.a r.l. (p. iva. 06854870638), in persona del legale rapp.<sup>te</sup> p.t. Sig. *Pellegrino Notte* con sede in Montesarchio (BN) alla via Costantino Grillo n.2, rapp.<sup>ta</sup> e difesa, in forza di procura speciale e nomina conferite a margine dell'atto di appello notificato in data 25 marzo 2011 nel procedimento civile n. 1416/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi, dall'avv.<sup>to</sup> *Barbara Tagliatela* (codice fiscale: TGL BBR 73D84 A783 I) con la quale elett.<sup>te</sup> domicilia presso lo studio legale "Di Gianni" in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 82.

- ATTRICE IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLANTE -

E

(1) Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (p. iva :08386600152), con sede in Milano alla via Bianca di Savoia n. 12, in persona del suo procuratore speciale (per atto autentificato dal notaio *Anna Pellegrino* di Milano il 3 novembre 2008, rep. 26350, registrato a Milano il 17 novembre 2008) avv.<sup>to</sup> *Ugo Ettore Di Stefano*, nonché (2) Roberto Saviano (generalità non dichiarate, codice fiscale: SVN RRT 79P22 F839 Z), rapp.<sup>ti</sup> e difesi, in virtù di procure speciali e nomine rilasciate in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.<sup>ti</sup> prof. *Luigi Carlo Ubertazzi* (codice fiscale: BRT LCR 47C11 F205 F), prof. *Benedetta Ubertazzi* (codice fiscale: BRT BDT 75P49 F205 B) di Milano, *Claudio M. Leonelli* (codice fiscale: LNL CDM 60R26 G478 T) di Perugia e prof. *Antonio Blandini* (codice fiscale:

BLN NTN 69S17 F839 R) di Napoli, elett.<sup>te</sup> domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Santa Lucia n. 107.

- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, GIÀ APPELLATI -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Formulate da *Libra Editrice s.c.a r.l.*:

"1) accerti e determini l'importo del danno subito dalla *Libra Editrice s.c. a r.l.*, in persona del legale rappresentante p.t., sulla base dell'art. 158 l.d.a. così come modificato dall'art. 5 d.lgs n° 140/06, entrato in vigore in data 22.04.2006;

2) per l'effetto di tale norma, espressamente richiamata dalla Corte di Cassazione, accerti l'ammontare del lucro cessante ai sensi dell'art. 2056, secondo comma c.c., anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto;

3) in alternativa, sempre per effetto di tale norma, accerti l'importo da indicare in via forfettaria sulla base dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora il Saviano avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione degli scritti oggetto di plagio, tenuto conto della dimensione dell'opera e del numero delle copie vendute";

4) premesso quanto espresso nei precedenti punti, nel caso in cui la Corte d'Appello, così come fatta dalla Corte di Cassazione (v. pag. 26 della Sentenza) opti per la valutazione equitativa del danno, indichi il criterio adottato per la determinazione del lucro cessante nella maniera più approssimata possibile";

5) sulla base degli enunciati criteri, calcoli l'importo dovuto per danno emergente e per lucro cessante, fissando un importo comunque non inferiore a quello accertato con la Sentenza della Corte d'Appello oggetto di parziale riforma;

6) condannare controparte alla refusione delle competenze e spese di lite del presente giudizio, nonché di quello di legittimità svolto innanzi alla Suprema Corte".

IN VIA ISTRUTTORIA

Nel caso sia ritenuto necessario dall'On. le Collegio, si chiede la nomina di C.T.U., facultando le parti alla nomina di propri C.T.P., per la esatta quantificazione delle somme dovute alla Libra Editrice s.c.r.l., in ogni caso rapportate ad un importo non inferiore da quello in precedenza liquidato dalla Corte di Appello con la Sentenza parzialmente riformata, sulla base dei parametri offerti dalla Corte di Cassazione, affidando al C.T.U. la risoluzione dei seguenti quesiti:

a) accertare e determinare l'importo del danno subito dalla Libra Editrice s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sulla base dell'art. 158 l.d.a. così come modificato dall'art. 5 d.lgs n° 140/06, entrato in vigore in data 22.04.2006;

b) accertare e determinare l'ammontare del lucro cessante ai sensi dell'art. 2056, secondo comma c.c., anche tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e tenuto conto che la stessa controparte ha indicato quale criterio il 2% dei diritti sull'opera realizzata;

c) accertare e determinare l'importo da indicare in via forfettaria sulla base dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora il Saviano avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione degli scritti oggetto di plagio, tenuto conto della diffusione dell'opera e del numero delle copie vendute";

d) accertare la portata degli articoli dei quali la Corte di Cassazione ha definitivamente accertato il plagio e ciò in relazione alle modalità di elaborazione della notizia narrata e alla sua importanza di cronaca, alla sua idoneità a catturare l'attenzione del pubblico e alle modalità di narrazione".

Formulate da Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e da Roberto Saviano:

"1. rigettare le domande di merito ed istruttorie di Libra;

2. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del I giudizio alla Corte di Napoli, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di riassunzione; oltre IVA. CIP 4% e spese generali forfettarie".

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2008 *Libra Editrice* s.c. a r.l. (da ora solo *Libra*) ha convenuto in giudizio *Roberto Saviano*, autore dell'opera <<Gomorra - Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra >>

Proc. n. 4692/15 r.g.aa.cc.

Pagina 3 di 18

sentenza

*Libra Editrice* s.c. a r.l. c/o *Arnoldo Mondadori Editore* s.p.a. e *Roberto Saviano*

(in seguito solo «Gomorra»), e l'editore della stessa, l'*Arnoldo Mondadori Editore* s.p.a. (nel prosieguo solo *Mondadori*), innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale - per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- «accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della *Arnoldo Mondadori S.p.a.* e del Sig. *Roberto Saviano*, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido o ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 158 della Legge n° 633/1941, quantificabili nella misura di € 300.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di diritto»;

- «accertare e dichiarare che i convenuti si sono resi responsabili dello sfruttamento economico dell'opera altrui e, per l'effetto, condannare la stessa (ndr. gli stessi) al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 158 della Legge n° 633/1941, quantificabili nella misura di € 300.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di diritto»;

- «in ogni caso, accertare e dichiarare l'applicabilità della specie, dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa (ndr. gli stessi) al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 158 della Legge n° 633/1941, quantificabili nella misura di € 300.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di diritto»;

- «disporre la rimozione dello stato di fatto, con conseguenziale indicazione del nome dell'autore, del giornale da cui le notizie riportate nel romanzo "Gomorra" sono tratte».

1.1. I citati convenuti, dal loro canto, hanno chiesto il rigetto della pretesa attorea ed articolato domanda riconvenzionale con la quale sul versante monetario:

- *Roberto Saviano* ha chiesto la condanna di *Libra* al risarcimento dei danni allo stesso provocati, quantificati in misura non inferiore ad € 100.000,00, per la violazione dei diritti morali e patrimoniali conseguente alla ritenuta indebita pubblicazione, in data 14 agosto 2006, su «*Cronache di Napoli*» dell'articolo dal titolo «*Scampia, quando il puscher diventa un lavoro stagionale*» ed in data 21 maggio 2008 sul «*Corriere di Caserta*» di altro articolo dal titolo «*Michele Zagaria resta uccel di bosco dal 95*»;

- la *Mondadori* ha chiesto la condanna di *Libra* al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa derivati dalla pubblicazione del primo dei citati articoli, quantificati nella somma di € 50.000,00.

1.2. Con sentenza n. 773, depositata in data 7 luglio 2010, il citato Tribunale di Napoli ha rigettato le domande di *Libra*, negando la sussistenza del plagio, oltre che la violazione degli artt. 65, 70 e 101 della legge n. 633/1941 (in seguito l.d.a.).

Ha invece, ha accolto la riconvenzionale proposta dal *Saviano*, dichiarando che i predetti articoli pubblicati da *Libra* hanno costituito plagio di quelli redatti dal convenuto in riconvenzione (nella specie, il primo di quelli sopra indicati plagio dell'articolo di *Roberto Saviano* dal titolo «*La brillante carriera del giovane di sistema*» pubblicato da «*Il Manifesto*» il 25 ottobre 2004 ed il secondo di essi plagio dell'articolo di *Roberto Saviano* dal titolo «*Le mani della camorra sul centro di Milano*»" pubblicato da «*La Repubblica*» in data 6 maggio 2007), così condannando *Libra*, a titolo di risarcimento dei danni morali, al pagamento della somma di € 5.000,00 a favore del *Saviano*, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

2. Con atto di citazione notificato ai convenuti sopra indicati in data 25 marzo 2011 *Libra* ha interposto appello avverso la citata sentenza, chiedendone la riforma e con essa la condanna di *Roberto Saviano* e della *Mondadori*, a titolo risarcitorio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali in base all'art. 158 l.d.a. o a titolo indennitario ai sensi dell'art. 1041 c.c., il tutto per la somma (ridotta rispetto a quella richiesta in primo grado) di € 100.000,00 per ciascun titolo dedotto.

*Mondadori* e *Saviano* hanno resistito all'appello, concludendo per il suo rigetto.

2.1. La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – ha parzialmente accolto l'appello ed in parziale riforma della predetta pronuncia ha, per quanto ora interessa:

- dichiarato che «*gli articoli "il multilevel applicato al narcotraffico" e "ore 9: il padrino lascia la 'sua' Secondigliano" entrambi pubblicati dal quotidiano "Cronache di Napoli" del 17.9.2005, sono stati illecitamente riprodotti nei brani del libro "Gomorra" indicati in motivazione, e che l'articolo "Boss playboy, De Falco è il numero uno", pubblicato dal quotidiano "Corriere di Caserta" del 17.1.2005, è stato illecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte*»;

- condannato «Arnoldo Mondadori Editore spa e Roberto Saviano in solido tra loro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nei confronti di Libra Editrice s.c. a l.r. liquidandoli in € 60.000,00»;

- compensato «le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quinto» e condannato «gli appellati in solido tra di loro al pagamento dei restanti quattro quinti, liquidandoli per il giudizio di primo grado in € 400,00 per spese, € 2.400,00 per diritti ed € 9.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, e per il presente giudizio in € 800,00 per spese, ed € 7.000,00 per compenso, oltre cpa ed iva, con attribuzione al procuratore anticipatario».

3. Roberto Saviano e la Mondadori hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, notificandolo in data 20 dicembre 2013 ed articolando otto motivi di censura con i quali hanno concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza della Corte d'appello ed in subordine per la contestuale decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c.

La Suprema Corte, con la suindicata pronuncia, ha accolto solo il sesto motivo di ricorso con il quale gli attuali convenuti hanno censurato la sentenza della Corte territoriale in punto di liquidazione del danno, ritenendola fondata per le seguenti ragioni:

- «La Corte d'appello ha effettuato una liquidazione equitativa del danno indicando i criteri di riferimento e, cioè, da un lato, il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e, dall'altro, il notevole successo del romanzo Gomorra, incidendo nella somma complessivamente liquidata il danno morale»;

- «Si osserva preliminarmente che al caso di specie, essendo la pubblicazione del romanzo Gomorra avvenuta nel maggio 2006, come accertato in sentenza, trova applicazione l'art. 158 l.d.a. come modificato dal D.Lgs n. 140 del 2006, art. 5 entrato in vigore il 22.4.06»;

- «Ai sensi della detta norma, pertanto, il giudice di merito è tenuto a liquidare il lucro cessante ai sensi dell'art. 2056 c.c. comma 2, c.c. "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" oppure liquidando il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto»;

- «La Corte d'appello non ha fatto applicazione di detta norma al caso di specie, bensì dell'art. 158 l.d.a. nel testo anteriormente in vigore e non più applicabile, come risulta dalla parte della sentenza (pg 31) in cui occupandosi delle richieste

risarcitorie e ripristinatorie, ha riportato il testo dell'art. 158 ante riforma che faceva riferimento al diritto di richiedere la distruzione o la rimessa in pristino dello stato di fatto anteriore alla contraffazione. Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (pag 32 sentenza)>>;

- <<E' ben vero che l'art. 158 l.d.a. prevede anch'esso una liquidazione in via equitativa laddove consente la possibilità di una liquidazione forfettaria del danno, ma la stessa va effettuata in conformità a quanto disposto dalla norma predetta che pone la liquidazione forfettaria come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'art. 2056 c.c., comma 2, integrati con la possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiede che la liquidazione forfettaria non sia comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso>>;

- <<La valutazione da parte della Corte d'appello avrebbe dunque dovuto svolgersi in tale contesto normativo>>;

- <<L'accertamento della predetta violazione di legge è di per sè sufficiente per l'accoglimento del motivo>>;

- <<Si aggiunge comunque che nel caso di valutazione equitativa del danno, il giudice di merito è tenuto ad indicare il criterio prescelto, fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il più adeguato ad individuare l'ammontare del lucro cessante nel modo più approssimato possibile>>;

- <<La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione apparente suscettibile di sindacato finalizzato a questa corte anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito con L. n. 134 del 2012, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma fornita dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez un 8053/14)>>;

- <<A tal fine, affinché la motivazione non sia puramente apparente facendo un generico riferimento ad alcuni criteri avulsi dalla fattispecie concreta, occorre dar conto nella scelta del criterio in relazione alla caso di specie>>;

- <<In particolare, nel presente giudizio, si sarebbe dovuto enucleare in che cosa poteva concretizzarsi il lucro cessante della controricorrente in relazione alla peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata (articoli apparsi su giornali) e l'opera plagiaria (romanzo) non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonchè esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni (se non del giorno stesso) mentre la seconda (che oltretutto era

stata edita dopo più di un anno dalla uscita dei giornali) usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo>>;

- <<Di tali criteri non si rinviene traccia nella sentenza impugnata>>.

Sulla base di tali argomenti, dunque, la Corte ha cassato in *parte qua* la sentenza n. 3239/13 della Corte d'appello di Napoli, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione per l'eventuale prosieguo.

4. Con atto di citazione notificato in data 16/20/23 ottobre 2015 ai convenuti in epigrafe indicati *Libra* ha riassunto il giudizio innanzi all'intestata Corte, rassegnando le conclusioni sopra riportate.

5. In data 2 febbraio 2016 si sono costituiti *Roberto Saviano* e la *Mondadori*, i quali hanno concluso nei termini sopra riepilogati.

6. Così radicatosi il contraddittorio, la causa, dopo la prima udienza del 14 marzo 2016, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26 maggio 2016, rassegnate le quali, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per lo scambio delle ultime difese scritte.

7. I riportati contenuti della decisione della suprema Corte segnano – come è noto – il perimetro della valutazione in oggetto, la quale resta ora circoscritta al tema della sola liquidazione del danno, risultando, per effetto della decisione del giudice di legittimità, processualmente non più controvertibile che gli articoli <<*Il multilevel applicato al narcotraffico*>> e <<*Ore 9: il padrino lascia la "sua" Secondigliano*>>, pubblicati sul quotidiano <<*Cronache di Napoli*>> il 17 settembre 2005, sono stati illecitamente riprodotti nei brani del libro <<*Gomorra*>> e che l'articolo <<*Bossplayboy: Di Falco è il numero uno*>>, pubblicato dal quotidiano <<*Corriere di Caserta*>> in data 17 gennaio 2005, è stato illecitamente riprodotto nel citato romanzo senza l'indicazione della fonte.

Nondimeno, ulteriori precisazioni si impongono sul punto a fronte dei rilievi e delle eccezioni svolte dai convenuti in riassunzione.

7.1. La difesa di quest'ultimi ritiene che *Libra* abbia ridotto le proprie domande, non riproponendo con l'atto di riassunzione quella di cui all'art. 2041 c.c., né quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni morali e nemmeno ripresentato la duplice domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 158 l.d.a.

Ebbene, osserva la Corte che la citata pretesa indennitaria effettivamente non risulta riproposta nel presente giudizio di rinvio, così come la richiesta risarcitoria di cui all'art. 158 l.d.a. si articola in termini unitari nell'accertamento e determinazione dell'importo <<*del danno subito dalla Libra Editrice s.c a r.l. sulla*



base dell'art. 158 l.d.a., così come modificato dall'art. e d.lgs n° 104/06, entrato in vigore in data 22.04.2006», non più sviluppandosi nell'originaria duplice pretesa, avente ad oggetto la condanna della somma di € 300.00,00 (poi ridotta in grado d'appello ad € 100.000,00, cfr. pagg.30/31 del relativo atto) per «l'illegittimità del comportamento della Arnoldo Mondadori S.p.a. e del sig. Roberto Saviano» e quindi per «tutti i danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 158 della Legge n° 633/1941» (cfr. pag. 27 dell'originario atto di citazione), nonché dell'importo «di € 300.000,00» (sempre ridotto in grado d'appello ad € 100.000,00, cfr. pagg.30/31, con la precisazione che si tratta di somma ulteriore) «per lo sfruttamento economico dell'opera».

Allo stesso modo, se nelle prime formulazioni delle domande di *Libra* è risultato costante lo specifico riferimento a «tutti i danni, patrimoniali e non», nella citazione in riassunzione la stessa ha chiesto l'accertamento del «danno subito dalla *Libra* ... sulla base dell'art. 158 l.d.a., così come modificato dall'art. 5 d.lgs n° 104/06, entrato in vigore in data 22.04.2006» e «per l'effetto di tale norma, ... del lucro cessante ...» a mente dell'art. 2056 c.c. o in alternativa, «sempre per l'effetto di tale norma, ... », in via forfettaria sulla base dei diritti che avrebbero essere dovuti riconosciuti se fosse stata richiesta l'autorizzazione per l'utilizzazione degli scritti oggetto di plagio, sottolineando la necessità di indicare il «criterio adottato per la determinazione del lucro cessante in maniera più approssimata possibile», così ribadendo e la richiesta di calcolare «l'importo dovuto per danno emergente e lucro cessante».

Non par dubbio, allora, a fronte della riportata formulazione della domanda, che *Libra* non abbia insistito più sulla richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale (pur contemplato nel comma terzo dell'art. 158 l.d.a.), non avendo, da un lato, richiamato le precedenti domande, eccezioni o difese ed avendo, dall'altro lato, chiaramente specificato le voci di pregiudizio (patrimoniale nella forma del danno emergente e del lucro cessante) di cui intende conseguire ristoro.

Tanto ricapitolato in punto di fatto, non sfugge alla Corte che nel giudizio di rinvio non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile «per *relationem*» il contenuto dell'atto di riassunzione (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 30 ottobre 2014, n. 23073; Corte di Cassazione, sez. II, 10 marzo 2014, n. 5535).

Non sfugge nemmeno, però, che «secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ... la mancata riproposizione ... di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di

*abbandono o di rinuncia alle stesse (Cass. n. 4794 del 2006, n. 12416 del 2004, n. 12482 del 2002)>> e che <<siffatto principio opera anche nel giudizio di rinvio, poichè, da un canto, nel giudizio di rinvio è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove, nonchè conclusioni diverse (salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione), dall'altro, ciò non esclude che la parte conservi la facoltà di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni già rassegnate>> (così Corte di Cassazione, sez. I, 26 gennaio 2007, n.1754/07 e, nello stesso senso, Corte Cassazione, sez. lavoro, 6 settembre 1995, n. 9401).*

Si trae, del resto, conferma delle valutazioni sopra svolte anche considerando la posizione assunta dalla difesa di *Libra*, la quale non ha avuto remore nella memoria di replica depositata in data 9 settembre 2016 a chiarire che <<invero, la ricorrente, come era processualmente obbligata a fare, nel giudizio di riassunzione, si è limitata a ribadire la richiesta di rideterminazione del quantum sulla scorta dei rigidi e non valicabili parametri indicati dalla Corte di Cassazione>>, aggiungendo che <<le domande che la controparte ritiene oggetto di rinuncia (assicurazione senza causa, risarcimento dei danni morali) da parte della *Libra Editrice*, non sono state riportate nelle conclusioni semplicemente perché non rientranti nei parametri indicati dalla Suprema Corte >>, con ciò, dunque, fornendo conferma della consapevole scelta dell'attrice in riassunzione (non importa ora se a torto o a ragione) di non insistere nella fase in oggetto in dette pretese.

Alla luce delle riflessioni che precedono, dunque, la valutazione che segue prenderà in considerazione solo il dedotto danno patrimoniale.

7.2. La difesa di convenuto in riassunzione segnala, ancora, di aver posto a base del sesto di motivi di ricorso per cassazione (come sopra illustrato, l'unico ad essere stato accolto dalla Suprema Corte) anche il tema del dolo e della colpa, lamentando che il giudice d'appello non si sia peritato di accertarne la ricorrenza, nonché il profilo dell'omessa allegazione e prova del danno subito da parte di *Libra*, censurando la sentenza della Corte territoriale per aver del tutto glissato su tale aspetto.

Sostiene, quindi, che, avendo la Corte di Cassazione accolto il sesto motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata, <<il giudizio di riassunzione può e deve intervenire non solo sulla quantificazione dei danni ma anche sulle due questioni preliminari già sollevate dai convenuti nel giudizio di Cassazione ...>>.

Tale ordine di idee non può essere condiviso.

La Suprema Corte ha annullato la suindicata sentenza nella parte concernente la liquidazione del danno, stabilendo che essa avrebbe dovuto e deve ora svolgersi nel contesto normativo dell'art. 158 l.d.a. *ratione temporis* vigente ovvero consentaneo alle modifiche introdotte dall'art. 5 D. Lgs. n. 140/2006.

Risulta, allora, evidente che tale vincolante statuizione abbia superato ogni questione relativa alla sussistenza dei presupposti di tale operazione di liquidazione, tra cui va annoverato il suo antecedente logico-giuridico, costituito - per la tesi che ritiene sia necessario accertarlo - anche dalla ricorrenza della componente soggettiva dell'illecito e cioè del dolo o della colpa.

Ciò vale, almeno in parte, anche per la prova del danno, avendo la Corte di legittimità avvertito della prospettiva, prevista dall'art. 158 l.d.a., di una liquidazione alternativa del lucro cessante rispetto a quella di cui all'art. 2056 c.c. (come integrata dalla possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore), basata su di un criterio forfettario in termini tali da non essere comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso. Il che significa che, per lo meno in relazione a tale ultima forma di liquidazione forfettaria, la Corte di legittimità abbia ritenuto superato lo stesso tema della prova dell'effettiva sussistenza del danno.

7.3. I convenuti in riassunzione eccepiscono, altresì, l'inammissibilità della pretesa di *Libra* volta all'accertamento del lucro cessante tenendo anche conto degli utili realizzati dal contraffattore, non di quelli avente ad oggetto la liquidazione equitativa del danno, assumendo che la stessa conterrebbe domande nuove perché mai avanzate nei precedenti gradi di giudizio in cui l'attrice aveva richiesto il risarcimento dei danni in base alla precedente formulazione dell'art.158 l.d.a., come tali, impedita dalla previsione dell'art. 394 c.p.c.

Anche in tal caso si tratta di tesi non condivisibile.

Tali modalità di liquidazione del danno sono state, infatti, indicate dalla Suprema Corte, la quale, cassando la sentenza della Corte d'appello per violazione e/o falsa applicazione di legge, ha stabilito, con valore vincolante per le parti ed il giudice *ad quem*, che la liquidazione del danno dovesse avvenire secondo la formulazione del novellato art. 158 l.d.a., che contempla, per l'appunto, i suddetti criteri alternativi di quantificazione del danno.

A tanto la difesa di *Libra* si è uniformata, rassegnando conclusioni conformi al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, per cui di nessuna novità della domanda la difesa dei convenuti può lamentarsi.

7.4. Sempre sul preliminare tema dei limiti del presente giudizio, giova chiarire che la sentenza della Corte di cassazione ha annullato la pronuncia della Corte

territoriale, ritenendo, in primo luogo e con valore dirimente, sussistente la violazione e/o la falsa applicazione di legge nella parte in cui non è stato applicato il congegno liquidatorio contemplato dalla nuova formulazione dell'art. 158 l.d.a. (ma i criteri previsti dalla precedente versione di tale disposizione).

Il giudice di legittimità ha, comunque, aggiunto che nel caso di valutazione equitativa del danno la mancata indicazione del criterio prescelto e delle ragioni della sua adeguatezza ad individuare l'ammontare del lucro cessante <<nel modo più approssimato possibile>> costituisce vizio di motivazione apparente, evidenziando sul punto anche il percorso logico motivazionale attraverso il quale enucleare la concreta sussistenza del lucro cessante << ... in relazione alla peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata (articoli apparsi su giornali) e l'opera plagiaria (romanzo) non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonché esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni (se non del giorno stesso) mentre la seconda (che oltretutto era stata edita dopo più di un anno dalla uscita dei giornali) usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto più lungo>>.

In tale contesto non può, allora, non osservarsi che se l'applicazione delle modalità di liquidazione del danno previste dal nominato art. 158 l.d.a. è imposta dal valore vincolante della suddetta pronuncia della Suprema Corte, ai cui dettami il giudice del rinvio deve uniformarsi strettamente dell'art. 384 co.2, c.p.c., le indicazioni della Corte sul come enucleare *subi opistam* del lucro cessante nella peculiare fattispecie in rassegna assumono un indubbio valore orientativo, lasciando tuttavia il giudice del rinvio libero nella libera valutazione dei fatti (cfr. sul principio, anche da ultimo, Corte di Cassazione, sez. II, 10 dicembre 2015, n. 24976 e Corte di Cassazione, sez. lavoro, 19 maggio 2014, n. 12102).

8. Tanto precisato, può passarsi alla valutazione del danno patrimoniale, in primo luogo osservando che nessuna allegazione e prova consente di stabilire la sussistenza del danno emergente subito da *Libra* dalla pubblicazione dei tre citati articoli.

Di regola, tale forma di pregiudizio ipotizzabile per le sole conseguenze dirette dell'illecito, è riconosciuto in relazione alle incidenze negative che l'utilizzazione abusiva abbia provocato allo sfruttamento dell'opera da parte del titolare del diritto o tenendo conto delle spese occorse per accertare il fatto, opporsi alla contraffazione, pubblicare diffide e/o esercitare altre iniziative a tutela del diritto.

Senonchè, nulla di tutto questo è stato allegato dall'attrice, probabilmente in ragione della natura del contestato illecito e della sua "scoperta" attraverso la semplice lettura del citato libro, il che esclude la stessa verosimile esistenza di tale voce di danno e preclude la medesima indagine tecnica richiesta dall'attrice in riassunzione per la palese natura esplorativa che la stessa rivestirebbe in termini, dunque, pacificamente inammissibili.

9. Anche in relazione al lucro cessante va evidenziato che la difesa attorea ha ommesso di rappresentare il danno derivato dalla perdita della possibilità di sfruttamento economico della propria opera o dalla riduzione dell'efficienza della relativa risorsa immateriale o ancora dal decremento del proprio fatturato.

Sotto tale profilo risulta, in realtà, difficile ipotizzare in relazione ad articoli giornalistici di cronaca (per lo più giudiziaria) la stessa sussistenza di un persistente valore d'uso da parte del proprietario del diritto, atteso che lo stesso si è consumato con la stessa pubblicazione dell'articolo, residuando semmai un valore di scambio nel consentire ad altri e dietro remunerazione l'utilizzo del predetto prodotto giornalistico.

Sta di fatto che nel delineato contesto non può non ravvisarsi il *deficit* assertivo circa il rivendicato lucro cessante nei termini di riduzione di ricavi e/o del proprio fatturato o - se si vuole - di occasioni da parte di *Libra* di guadagni ulteriori rispetto alla (già avvenuta) pubblicazione degli articoli in questione che sono stati alla stessa sottratti per effetto della loro utilizzazione nel libro «*Gomorra*», il che esclude, a monte, la stessa operatività del primo meccanismo risarcitorio di cui all'art. 158 l.d.a. e cioè quello che ne consente la valutazione in base all'art. 2056, co. 2, c.c. anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

E ciò senza tacere che l'utilizzazione abusiva di cui si discute non è avvenuta in regime di concorrenza tra le parti, tenuto conto del diverso circuito commerciale di distribuzione delle opere, della differenza di pubblico cui gli articoli di giornali ed il romanzo era destinati, nonché del diverso periodo di distribuzione e di vendita degli stessi, come già avvertito dalla Suprema Corte nella pronuncia che ha originato il presente giudizio di rinvio.

Dunque, non può applicarsi la prima modalità di liquidazione del danno prevista dall'art. 158, co. 2, l.d.a. sia per la delineata carenza assertiva e sia perchè essa contempla - per quanto sopra ritenuto - un criterio di quantificazione del pregiudizio inappropriato alla fattispecie in rassegna, il che pone fuori gioco anche la considerazione degli utili realizzati dal contraffattore su cui lungamente si è intrattenuta la difesa attorea nelle ultime difese scritte (comparsa conclusionale e

memoria di replica depositate rispettivamente in data 21 luglio e 9 settembre 2016), ripescando i dati del successo editoriale (ma anche cinematografico e televisivo) del libro e delle sue molteplici utilizzazioni nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

La considerazione degli utili del contraffattore, infatti, costituisce valutazione che la citata norma chiaramente lega alla verifica del lucro cessante nella sua ordinaria nozione di riduzione dei ricavi o decremento del fatturato o di utilità subiti dal titolare del diritto ed è funzionale nella logica dell'art. 158 l.d.a., in uno alla finalità di deterrenza, a ristabilire la situazione lesa dallo sfruttamento da parte del contraffattore di occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato allo scopo, quindi, di restituire a questi almeno parte del valore sottratto riconducibile all'opera dell'ingegno.

In tale direzione, le valutazioni che precedono sulle particolari e specifiche caratteristiche del prodotto plagiato rendono inapplicabile, unitamente alle delineate carenze assertive sul danno patito, la menzionata prima modalità liquidatoria contemplata dall'art. 158, co. 2, l.d.a., non essendo stata allegata, né rinvenendosi *aliunde* alcuna ripercussione negativa sull'attività caratteristica di *Libra* a seguito dell'illecita utilizzazione da parte dei convenuti dei citati articoli di giornale.

10. Tanto ritenuto, resta la prospettiva di una valutazione del danno in base al criterio alternativo previsto dalla menzionata disposizione costituito dalla liquidazione forfettaria sulla base *<de'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto>*.

Trattasi del criterio del cd. prezzo del consenso e cioè del valore di scambio del diritto che poteva essere ceduto, prospettiva questa congetturale, finalizzata alla ricerca dell'importo che ragionevolmente il titolare del diritto avrebbe richiesto *ex ante* a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione posta in essere dal contraffattore e, dunque, il prezzo che verosimilmente sarebbe stato pattuito tra le parti, all'esito di una libera trattativa, ove fosse stato sottoscritto il contratto di utilizzazione dell'opera di cui poi si è ravvisato il plagio.

Va sottolineato sul punto che la verifica in oggetto va necessariamente operata avendo riguardo alla complessiva situazione esistente al momento della richiesta di utilizzazione, che la difesa di *Libra* indica essere avvenuta negli anni 2004/2005, trattandosi di ipotizzare il prezzo *illo tempore* richiedibile per la predetta

utilizzazione e, dunque, senza contare il successivo, enorme successo del libro (in cui sono confluiti gli articoli oggetto di contestazione) e del suo autore.

Non solo. Nella ricerca di un verosimile punto di equilibrio negoziale non può non prendersi in considerazione, da un alto, che i giornali («*Corriere di Caserta*» e «*Cronache di Napoli*») da cui sono stati tratti gli articoli oggetto di controversia si qualificavano, rispettivamente, per una diffusione locale ed una cronaca settoriale inerente al fenomeno camorristico in Campania, come tale destinata ad un ristretto bacino d'utenza, così come nella valutazione che occupa non essere tralasciata la circostanza della stessa predivulgazione dei racconti indebitamente utilizzati e ciò per il tramite dei citati articoli pubblicati sui menzionati giornali circa un anno prima della pubblicazione del libro «*Gomorra*».

Va, altresì, considerato che l'autore (*Roberto Saviano*) della predetta utilizzazione non godeva all'epoca della richiesta e del contestato uso dei citati articoli della notorietà poi acquisita con la diffusione del menzionato libro (la stessa difesa attorea lo qualifica solo come «*già noto nell'ambiente giornalistico casertano*», cfr. pag. 1 dell'originario atto di citazione) e riconosce come sia stato il libro in questione a costituire per l'autore il «*vero e proprio trampolino di lancio*» di un'importante carriera, cfr. pag. 5 della conclusoria depositata il 21 luglio 2016), né può tacersi il fatto che assai probabilmente l'accordo tra l'Editore (*Libra*) ed il *Saviano* ben avrebbe potuto scontare a l'epoca (e dunque prima delle divisioni insorte) un prezzo del tutto ragionevole, quanto entrambi operatori nel settore giornalistico, sia pure con gli evidenti e assai distinti ruoli, nel particolare ambito della cronaca o della rappresentazione del fenomeno camorristico (cfr. gli innumerevoli articoli pubblicati dal *Saviano* nell'anno 2004, di cui al riepilogo contenuto nel doc. 15 di parte convenuta).

Del resto, *Libra* era a ben a conoscenza dell'intenzione del *Saviano* di raccogliere materiale sull'argomento «*onde valutare, successivamente, la possibilità di farne oggetto di un proprio saggio*» (così sempre a pag. 1 dell'originaria citazione) ed in tale contesto (più che esigere un compenso) l'Editore ebbe a rammentare al convenuto che «*la pubblicazione degli articoli di giornale in un eventuale saggio, obbligava l'autore ad indicare il nome della testata, nonché il relativo numero del giornale da cui lo scritto era stato tratto*» (così a pag. 2 dell'originario atto di citazione), così manifestando di aver maggior interesse alla menzione piuttosto che alla remunerazione.

Anche per tale motivo, pertanto, non può accedersi alla richiesta di *Libra* di considerare nella liquidazione del danno secondo il meccanismo del prezzo del consenso la diffusione ed il numero di copie vendute del libro «*Gomorra*»,

trattandosi di evento del tutto imprevedibile al momento della virtuale negoziazione e, nel particolare contesto in cui l'utilizzazione è avvenuta, nemmeno preso in considerazione dalle parti.

Opinare diversamente, condurrebbe all'iniquo risultato di avvantaggiare ingiustificatamente il danneggiato attraverso un beneficio economico dallo stesso mai concepito, finendo con il declinare l'ipotesi risarcitoria nei termini di un'inammissibile danno punitivo.

Non da ultimo, va poi considerato quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione in merito al citato diverso circuito commerciale di distribuzione delle opere e della differenza di pubblico cui gli articoli di giornali ed il romanzo era destinati e dunque del fatto che la circolazione dei contenuti dei citati articoli di giornale all'interno di un'opera romanzata non interferiva sul regime della concorrenza.

Alla luce di tale complessivi elementi ritiene, dunque, la Corte di poter quantificare, sulla base del suddetto criterio del cd. prezzo di consenso e, pertanto, in via equitativa (o - se si vuole - forfettaria) ed all'attualità (e, cioè, alla data della presente decisione: 26 settembre 2016) nell'importo di € 6.000,00 (seimilaeuro) il danno derivato dalle contestate violazioni.

Tutto ciò, senza dar seguito ad un'inammissibile perné meramente esplorativa, indagine tecnica, e tenendo conto della minore gravità della terza violazione, avente ad oggetto le omesse citazioni della fonte, cessata peraltro con l'undicesima edizione, sia pure limitatamente ad un brano del romanzo contenuto a pag. 141.

9. Da quanto precede, quindi, la *Mondadori* e *Roberto Saviano* vanno condannati, in solido tra di loro, al pagamento in favore di *Libra* della somma complessiva di € 6.000,00 (seimilaeuro), a titolo di danni patrimoniali, per l'illecita riproduzione nei brani del libro «*Gomorra*» (alle pagg. nn. 72 e 73, 142 e 143) degli articoli «*Il multilevel applicato al narcotraffico*» e «*ore 9: il padrino lascia la "sua" Secondigliano*» entrambi pubblicati dal quotidiano «*Cronache di Napoli*» del 17 settembre 2005, nonché per l'illecita riproduzione (alle pagg. nn. 140, 141 e 262 del citato libro) in quanto priva dell'indicazione della fonte dell'articolo «*Boss playboy, De Falco è il numero uno*», pubblicato dal quotidiano «*Corriere di Caserta*» del 17 gennaio 2005.

10. Gli esiti del giudizio, globalmente considerato, che ha visto soccombere entrambe le parti inducono la Corte, a mente dell'art. 92 co. 2, c.p.c. all'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.



11. Nella propria comparsa di costituzione e risposta la *Mondadori* ha rappresentato quanto segue: «*la sentenza di appello ha condannato i convenuti alle spese e le ha distratte a favore del procuratore antistatario di Libra ex art. 93. Medio tempore il procuratore antistatario ha rinunciato alla distrazione ed i convenuti hanno pagato interinalmente le spese direttamente a Libra (docc. 2-3 del giudizio di riassunzione). I convenuti confidano che la Corte di Napoli liquiderà le spese (quantomeno in parte) a favore dei convenuti; Libra apparirà dunque obbligata a restituire le spese in parte qua; e tanto chiedono i convenuti con il presente atto*» (così a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta).

Le delineata circostanza risulta documentata (cfr. scrittura privata del 20 gennaio 2014 stipulata dalla *Mondadori* con l'avv.<sup>to</sup> *Barbara Tagliatela*, rinunciante alla distrazione delle spese disposta a suo favore dalla Corte d'appello, e la *Libra*), così come è provato il versamento da parte della convenuta in riassunzione della somma di € 21.886,00 a favore di *Libra* per il pagamento delle spese di cui alla sentenza n. 3239/13 pronunciata dalla Corte d'appello (cfr. ricevuta contabile del relativo bonifico prodotta in atti).

Non vi è dubbio che con l'illustrato argomentare la *Mondadori* abbia esplicitamente richiesto con la citata comparsa di costituzione la restituzione di tale somma, benchè nelle conclusioni ivi rassegnate non abbia riprodotto tale pretesa, la quale, tuttavia, chiaramente emerge dall'esame complessivo dell'atto, così determinando l'obbligo della Corte di pronunciarsi (anche) su tale domanda (diversamente da quanto accaduto per la restituzione della somma di € 54.607,27 versata a titolo risarcitorio per la quale la *Mondadori* ha riservato ogni azione, come chiarito a pag. 11 della comparsa conclusionale depositata il 18 luglio 2016).

Ebbene, tale domanda (che non contempla la richiesta dei relativi interessi) va accolta, trattandosi di pretesa restitutoria di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata, la quale non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della *condictio indebiti* - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebita sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (così Corte di cassazione, sez. lavoro, 2 aprile 2013, n. 7978, che richiama Corte di cassazione, 24 maggio 2004, n. 9917 e Corte di cassazione 13 luglio 2004, n. 12905).


P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di impresa - nella intestata composizione, definendo il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza 30 aprile/15 giugno 2015, n. 12314, in conseguenza del parziale annullamento della sentenza della stessa Corte d'appello in data 28 giugno/16 settembre 2013, n. 3239, riassunto dalla *Libra Editrice* società cooperativa a responsabilità limitata con citazione notificata alla società *Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.* ed a *Roberto Saviano* in data 16/20/23 ottobre 2015, così provvede:

- a. in parziale accoglimento della domanda avanzata da *Libra Editrice* società cooperativa a responsabilità limitata, condanna la società *Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.* e *Roberto Saviano*, in solido tra di loro, al pagamento in favore di *Libra Editrice* società cooperativa a responsabilità limitata della somma complessiva di € 6.000,00 (seimilaeuro), a titolo di danni patrimoniali, per l'illecita riproduzione nei brani del libro «*Gomorra*» (alle pagg. nn. 72 e 73, 142 e 143) degli articoli «*Il multilevel applicato al narcotraffico*» e «*ora il padrino lascia la "sua" Secondigliano*» entrambi pubblicati dal quotidiano «*Cronache di Napoli*» del 17 settembre 2005, nonché per l'illecita riproduzione (alle pagg. nn. 140, 141 e 262 del citato libro) in quanto priva dell'indicazione della fonte dell'articolo «*Boss playboy, De Falco è il numero uno*», pubblicato dal quotidiano «*Corriere di Caserta*» del 17 gennaio 2005;
- b. compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo, comprese quelle relative al giudizio di cassazione;
- c. condanna *Libra Editrice* società cooperativa a responsabilità limitata alla restituzione in favore della società *Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.* della somma di € 21.866,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2016.

IL CONSIGLIERE – EST.

  
(dr. Ugo Candia)

IL PRESIDENTE

(dr. Paolo Delentano)  
